



CIRCOLARE
GENNAIO 2024

INDICE

1) In GU le disposizioni urgenti in materia di termini normativi	pag.2
2) Pubblicato in GU il decreto legislativo di riforma del fisco con maxi deduzione per le nuove assunzioni	pag.2
3) Istruzioni operative per gli incentivi occupazionali legati all'ADI e al SFL	pag.4
4) I chiarimenti INL sul distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi	pag.5
5) Modalità di esposizione nel flusso Uniemens dell'esonero "under 36"	pag.6
6) Decontribuzione SUD: i chiarimenti sulla proroga al 30 giugno 2024	pag.6
7) I chiarimenti INPS sui conguagli di fine anno	pag.7
8) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2024	pag.8
9) In Gazzetta Ufficiale l'estratto dell'avviso pubblico INAIL per il bando ISI 2023	pag.9

Approfondimenti

1) Incentivo under 36: i chiarimenti INPS sulle modalità di recupero in caso di fruizione indebita	pag.11
2) Legge di Bilancio 2024: le novità sul welfare familiare	pag.13
3) INAIL: al via l'Avviso pubblico del bando ISI 2023	pag.16

Principali Scadenze

pag. 19

IN BREVE

DECRETO MILLEPROROGHE

[In GU le disposizioni urgenti in materia di termini normativi](#)

D.L. 30 dicembre 2023, n. 215

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 è stato pubblicato il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Al riguardo, si segnala:

- la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per il completamento del collegamento inter-amministrazioni per il **rilascio dei permessi di soggiorno**;
- l'estensione al 31 dicembre 2024 della validità delle convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro con le regioni per la **stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili**;
- la proroga al 31 dicembre 2024 della possibilità di **convertire in contratti a tempo indeterminato**, le posizioni lavorative a tempo determinato o a collaborazione continuativa dei lavoratori socialmente utili nelle pubbliche amministrazioni;

lo spostamento del termine al 31 dicembre 2024 per fissare le modalità di svolgimento degli **esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni** e dei tirocini professionalizzanti e curricolari.

IMPOSIZIONE FISCALE

[Pubblicato in GU il decreto legislativo di riforma del fisco con maxideduzione per le nuove assunzioni](#)

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

In data 28 dicembre 2023, il Consiglio dei ministri n. 64 ha approvato, tra le altre cose, lo schema di decreto legislativo, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.

Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala che per i **titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni**, il **costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato**, ai fini della determinazione del reddito, di un importo **pari al 20%** del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato in base a specifiche regole.

L’incremento occupazionale:

- rileva a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente;
- per evitare utilizzi della norma con finalità elusive, va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Tale agevolazione **spetta solo ai soggetti** che hanno esercitato l’attività nel **periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni**.

Non possono, invece, applicare la super deduzione le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Inoltre, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Questi lavoratori, che rappresentano una sorta di “**categoria protetta**”, sono elencati nell’Allegato 1 al decreto e tra essi rientrano, tra gli altri, le **persone con disabilità** o le **donne vittime di violenza** o ancora **giovani ammessi agli incentivi sull’occupazione**.

Un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, avrà il compito di determinare i coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

[Istruzioni operative per gli incentivi occupazionali legati all'ADI e al SFL](#)

INPS, Circolare 29 dicembre 2023, n. 111

L'INPS - con Circolare 29 dicembre 2023, n. 111 - ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari:

- dell'Assegno di inclusione
- del Supporto per la formazione e il lavoro.

L'agevolazione in oggetto, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, **compreso il contratto di apprendistato**, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi.

La **soglia massima di esonero** della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, **pari ad € 666,66** (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,50 (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di **rapporti di lavoro a tempo parziale**, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L'esonero contributivo spetta anche in relazione alle assunzioni dei soggetti **beneficiari del SFL o dell'ADI** effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

In tali ipotesi, l'esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un **periodo massimo di dodici mesi** e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, **nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 4.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La **soglia massima** di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, **pari ad € 333,33** (€ 4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 10,75 (€ 333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Il diritto alla fruizione dell'esonero in oggetto è subordinato al rispetto:

- dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
- delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori,

dei presupposti specificamente previsti dal D.L. n. 48/2023 .

[I chiarimenti INL sul distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi](#)

INL, Nota 20 dicembre 2023, prot. n. 2401

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 2401/2023 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito, in ottica di **semplificazione delle procedure amministrative**, alcune indicazioni in merito agli obblighi amministrativi posti a carico dell'impresa distaccante.

Di seguito gli aspetti affrontati dall'INL e le relative indicazioni:

- **conservazione**, predisponendone copia in lingua italiana, del **contratto di lavoro** o altro documento contenente le informazioni, ex artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/1997, i **prospetti paga**, i prospetti che indicano **l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero**, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; l'INL ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Il personale ispettivo potrà sempre compiere una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro, la quale potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante.
- **designazione di un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti** (in difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi). L'INL ha chiarito che il soggetto referente designato per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale: sarà sufficiente, come del resto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni, sia per le interlocuzioni.

INCENTIVI OCCUPAZIONALI

[Modalità di esposizione nel flusso UniEmens dell'esonero "under 36"](#)

INPS, Messaggio 21 dicembre 2023, n. 4618

L'INPS – con Messaggio del 21 dicembre 2023, n. 4618 – ha precisato che, nell'ambito delle attività di **vigilanza documentale in corso**, volta al recupero dell'**incentivo GECO** indebitamente fruito, a fronte di una diffida, non è possibile procedere alla sola restituzione del medesimo attraverso l'inserimento del codice "M472" all'interno del flusso UniEmens ordinario in data successiva alla notifica/emissione della diffida stessa.

Qualora il datore, in alternativa, si trovi nella condizione di potere fruire dell'esonero "under 36", occorrerà valorizzare l'esonero "under 36", e per la compilazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi oggetto di recupero della fruizione dell'agevolazione, **deve essere esposta** in una delle **denunce UniEmens** riferite alle mensilità da ottobre 2023 a gennaio 2024.

Vedi l'Approfondimento

INPS, CONTRIBUZIONE

[Decontribuzione SUD: i chiarimenti sulla proroga al 30 giugno 2024](#)

INPS, Messaggio 28 dicembre 2023, n. 4695

L'INPS – con Messaggio del 28 dicembre 2023, n. 4695 – ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l'applicabilità della Decontribuzione SUD **fino al 30 giugno 2024**.

Al contempo, con la medesima Decisione il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a:

- 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Al riguardo, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e **non potrà**, comunque, **mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro**.

Tali nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell'ambito delle precedenti versioni del c.d. Temporary Crisis and Transition Framework.

[I chiarimenti INPS sui conguagli di fine anno](#)

INPS, Circolare 20 dicembre 2023, n. 106

L'INPS – con Circolare del 20 dicembre 2023, n. 106 – ha fornito le indicazioni sulle operazioni di fine anno 2023 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens.

Il documento in specie illustra le **modalità di rendicontazione** delle seguenti fattispecie:

- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993;
- massimale contributivo e pensionabile, ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 (pari per il 2023 ad € 113.520);
- contributo aggiuntivo IVS 1% (per il 2023, il limite è risultato 52.190 euro che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.349 euro);
- conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- fringe benefits esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato ad € 3.000,00 per l'anno 2023 per i lavoratori di cui all'art. 40, comma 1, D.L. 4 maggio 2023, n. 48) nel periodo d'imposta;
- mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.

Il provvedimento, inoltre, riepiloga le indicazioni per le **operazioni di conguaglio** con riferimento alle **denunce contributive presentate con il flusso Uniemens, ListaPosPA**, da Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla **Gestione pubblica**.

Per quel che riguarda il termine per l'effettuazione del conguaglio, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2023" (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024), anche con quella di competenza di "gennaio 2024" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Inoltre, in considerazione che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le **misure compensative**, l'Istituto ha segnalato che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2024" (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), **senza aggravio di oneri accessori**.

Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

MANOVRA 2024

[Publicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2024](#)

Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*".

Tra gli aspetti più rilevanti, si segnalano i seguenti:

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere - al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, ad € 40.000, sia riconosciuto:

- un trattamento integrativo speciale,
- che non concorre alla formazione del reddito,
- pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte,

- in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ex D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

Misure fiscali per il welfare aziendale – fringe benefit: limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Tale limite è **elevato a € 2.000** per i **lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, TUIR (si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli).

I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Detassazione premi di produttività - la legge di Bilancio 2024 **conferma al 5%**, anche per il 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti. In particolare, la detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, **entro il limite complessivo di € 3.000 annui**.

Vedi l'Approfondimento

SICUREZZA SUL LAVORO

[In Gazzetta Ufficiale l'estratto dell'avviso pubblico INAIL per il bando ISI 2023](#)

Avviso pubblico ISI 2023

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2023, n. 296 è stato pubblicato il comunicato INAIL, recante “*Avviso pubblico ISI 2023*”.

L'INAIL ha messo a disposizione **500 milioni euro in finanziamenti** a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'obiettivo dell'Avviso è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'**acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro** caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Vedi l'Approfondimento

APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Incentivo under 36: i chiarimenti INPS sulle modalità di recupero in caso di fruizione indebita

La Commissione Europea – con Decisione del 19 giugno 2023, C(2023) 4061 final – ha definitivamente dato il via libera al II semestre 2022 (beneficio sperimentale introdotto dalla legge n. 178/2020 per le assunzioni di “giovani lavoratori under 36 anni” effettuate nel biennio 2021-2022) ed a tutto il 2023 (ancorché, la base legale è diventata la legge n. 197/2022).

L’INPS – con Circolare del 22 giugno 2023, n. 57 – ha fornito i chiarimenti necessari per la corretta fruizione dell’incentivo in specie.

Com’è noto, l’art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020 ha normato l’esonero contributivo (ex art. 1, comma 100 e ss., legge n. 205/2017), nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (quindi, under 36 anni).

La legge di Bilancio 2023 ha esteso tale misura, modificandone alcuni aspetti.

L’esonero è **riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi** ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Per le assunzioni effettuate nel 2023, l’incentivo non può essere superiore alla misura massima di € 8.000 su base annua.

La **soglia massima di esonero contributivo** fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 666,66 (€ 8.000/12).

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni giorno è di € 21,50 (€ 666,66/31 gg.).

L'esonero contributivo ex lege n. 197/2022 è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (es. l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall'art. 1, comma 281, legge di Bilancio 2023 e modificato dall'art. 39, D.L. 4 maggio 2023, n. 48).

L'INPS – con Circolare del 22 giugno 2023, n. 57 – ha reso note le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate **a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le **consuete modalità**, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "EG36", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato - AAAA-MM-GG.

Nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

Successivamente l'INPS – con Messaggio del 10 luglio 2023, n. 2598 – ha fornito ulteriori chiarimenti sulla modalità di fruizione dell'esonero contributivo in commento.

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, i "CodAgió" E3 ed E4 devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione o trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.

Relativamente alle **assunzioni o trasformazioni effettuate nel primo semestre 2023**, i “CodAgió” U3 e U4 devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione o trasformazione fino al mese di giugno 2023.

Questi codici possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023.

Le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.

Infine, con riferimento alla **compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato**, l’INPS ha precisato che le agevolazioni verranno registrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale sarà a carico dell’agenzia di somministrazione.

In relazione ai **contratti di somministrazione**, l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

Ora l’INPS – con Messaggio n. 4618/2023 – ha chiarito che, nell’ambito delle **attività di vigilanza documentale in corso**, volta al recupero dell’incentivo GECO indebitamente fruito, a fronte di una diffida, non è possibile procedere alla sola restituzione del medesimo attraverso l’inserimento del codice “M472” all’interno del flusso UniEmens ordinario in data successiva alla notifica/emissione della diffida stessa.

MANOVRA 2024

[Legge di Bilancio 2024: le novità sul welfare familiare](#)

La legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) prevede delle novità in tema di welfare familiare ed aiuti alle famiglie.

Nel dettaglio:

Incremento Bonus asili nido - con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino ad € 40.000, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati è elevato ad € 2.100.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti - per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di

compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.

L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Indennità di congedo parentale - la durata massima del congedo parentale, utilizzabile in modo alternativo tra i genitori, è confermata anche per il 2024.

Per ogni figlio, fino a 12 anni di età, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro, per periodi che non possono eccedere complessivamente 10 mesi, tranne per il padre lavoratore che eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In tal caso il limite massimo complessivo viene elevato a 11 mesi.

Il diritto all'astensione facoltativa compete:

- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi ovvero di 7 mesi qualora usufruisca dell'astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. In quest'ultimo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto perché non lavoratore o autonomo.

La contrattazione collettiva di settore ha il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il diritto è previsto anche per le adozioni e affidamento preadottivo internazionale.

Il limite massimo di fruizione oraria è in ogni caso costituito dalla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadsirettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

La **domanda di fruizione del congedo parentale** deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso minimo fissato per legge in 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria) ma molti contratti collettivi hanno ampliato i termini di preavviso fino anche a 15 giorni prima dell'effettiva assenza, al fine di favorire l'esigenza organizzativa rappresentata dai datori di lavoro.

I genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre (congedo di maternità) nei periodi in cui la madre beneficia dei riposi orari.

Se durante il periodo di fruizione del congedo parentale insorge la **malattia del bambino**, su apposita domanda del genitore interessato, il titolo dell'assenza dal lavoro può essere modificato da congedo parentale a congedo per malattia del bambino, con conseguente sospensione del periodo di congedo parentale.

In caso di **parto gemellare**, ciascun genitore ha diritto a usufruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dall'art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, quindi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori.

La stessa disposizione si applica anche in caso di **adozioni ed affidamenti di minori**, anche non fratelli, il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia, mentre sospendono i termini di durata del periodo di apprendistato.

La misura base dell'indennità di congedo parentale è stabilita nella misura del 30% per i periodi di congedo parentale spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di nove mesi.

Per gli ulteriori periodi di congedo e fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Per l'anno 2023 il valore provvisorio del trattamento minimo pensionistico è pari ad euro 7.328,62, pertanto, il **tetto massimo** reddituale per l'erogazione dell'indennità è di **18.321,55 euro**.

La legge di Bilancio 2024 ha modificato la disciplina del congedo parentale: i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale indennizzato dall'INPS nella misura dell'80% e di un ulteriore mese con indennità al 60%.

Per gli ulteriori mesi fruibili l'indennità riconosciuta resta nella misura standard del 30%. Le misure in oggetto si applicano in caso di termine del periodo di congedo di maternità o di paternità in data successiva al 31 dicembre 2023.

A partire dal 2025, l'indennità riconosciuta dall'INPS sarà dell'80% per il primo mese e del 60% per il secondo e del 30% per i mesi successivi.

I periodi di congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro, fino al 12° anno di vita del bambino, danno diritto ai contributi figurativi pieni per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 10 mesi, a prescindere dall'anzianità contributiva precedente.

SICUREZZA SUL LAVORO

[INAIL: al via l'Avviso pubblico del bando ISI 2023](#)

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2023, n. 296 è stato pubblicato il comunicato INAIL, recante “*Avviso pubblico ISI 2023*”.

L'INAIL ha messo a disposizione 500 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'iniziativa è rivolta:

- **alle imprese, anche individuali**, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l'Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
- **agli enti del terzo settore**, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, possono accedere all'Asse 1.1 limitatamente all'intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'allegato 2) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'allegato 3) – Asse di finanziamento 3;

- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'allegato 4) - Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

In primis, **l'espansione dell'ambito oggettivo di applicabilità dell'obbligo** (cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione), oltre all'obbligo di predisposizione dei canali di segnalazione.

Le risorse finanziarie destinate dall'INAIL, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2023 – risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

È concesso un finanziamento a fondo perduto:

- per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili
- per l'Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
 - 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
 - 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento è calcolato sulle **spese sostenute al netto dell'iva** (realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento).

L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di € 5.000,00 e un importo massimo erogabile pari ad € 130.000,00.

Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le **imprese che hanno meno di 50 dipendenti** che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 1.2.

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la **domanda di finanziamento** con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche e modalità di svolgimento".

Le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche complessivamente stanziare risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste di finanziamento in elenco sono direttamente ammesse alla fase di upload della documentazione a completamento della domanda (artt. 4 “Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione” e 14 “Ammissione delle domande agli elenchi cronologici”, Avviso pubblico ISI 2023).

Tali domande verranno riportate negli elenchi regionali/provinciali (elenchi No Click Day - NCD).

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione online di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le **date di apertura e chiusura** della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso ISI 2023.

Per semplificare e agevolare l'attività di presentazione della domanda di finanziamento ISI, si è provveduto all'adeguamento del sistema di profilazione per l'accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici **profili riservati a professionisti e società di intermediazione**.

I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l'apposita modulistica.

L'intermediario può quindi assumere in delega l'impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Mercoledì 10/01/2024	Fondi	Fondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello PIA - BNL
Mercoledì 10/01/2024	Fondi	Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello C/01 BNL
Mercoledì 10/01/2024	Fondi	Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello PIA - BNL
Mercoledì 10/01/2024	INPS	Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente	Datori di lavoro domestico	Inps via telematica - Tramite Contact Center - Bollettino Mav
Martedì 16/01/2024	Assist. Fiscale	Comunicazione ai dipendenti di voler prestare assistenza fiscale diretta	Datori di lavoro sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	
Martedì 16/01/2024	INPS	Versamento contributo Tfr al	Datori di lavoro del settore privato che	Modello F 24 on line

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
		Fondo di Tesoreria	abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	
Martedì 16/01/2024	INPS	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line
Martedì 16/01/2024	INPS	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line
Martedì 16/01/2024	INPS	Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)	Modello F 24 on line
Martedì 16/01/2024	INPS ex ENPALS	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F 24 on line

Data scadenza/decorrenz a	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Martedì 16/01/2024	IRPEF	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Martedì 16/01/2024	IRPEF	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Martedì 16/01/2024	IRPEF	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line

Data scadenza/decorrenz a	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
		forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta e versata in un'unica soluzione.		
Martedì 16/01/2024	INPGI	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione	Modello F24/Accise
Martedì 16/01/2024	CASAGIT	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti	Bonifico bancario - Denuncia modello DASM
Lunedì 22/01/2024	Fondi	Previdapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende Piccola Media Industria	Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Lunedì 22/01/2024	Fondi	Previdai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende industriali	Bonifico bancario - Denuncia telematica al fondo

Data scadenza/decorrenz a	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 22/01/2024	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
Giovedì 25/01/2024	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Mercoledì 31/01/2024	INPS ex ENPALS	Denuncia contributiva mensile unificata	Aziende settori sport e spettacolo	Procedura telematica
Mercoledì 31/01/2024	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica
Mercoledì 31/01/2024	INPS	Denuncia trimestrale lavoro agricolo	Aziende agricole	Modello DMAG-Unico telematica
Mercoledì 31/01/2024	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser

Data scadenza/decorrenz a	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Mercoledì 31/01/2024	Assunzioni obbligatorie	Invio Prospetto informativo disabili	Datori di lavoro soggetti obbligati	Trasmissione telematica